SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 27 maggio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Milano

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 105

Regione Lombardia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 1997.

Determinazioni relative al piano di edilizia economica e popolare 2MI211 - Cascina Caimera nell'ambito del vincolo paesistico afferente l'area dei Navigli Grande e Pavese in comune di Milano. (Deliberazione n. 24911).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 1997.

Determinazioni conseguenti all'attività svolta dalla commissione provinciale di Milano per la tutela delle bellezze naturali nell'ambito del vincolo paesistico relativo ai Navigli Grande e Pavese. (Deliberazione n. 24912).

97A3508-97A3509

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 1997.

Incremento delle detrazioni di imposta per i titolari di reddito da pensione e da lavoro dipendente.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il quale prescrive che, a decorrere dal 1° gennaio 1990, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si provvede alla neutralizzazione integrale degli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito ed alla conseguente restituzione integrale del drenaggio fiscale mediante l'adeguamento delle detrazioni d'imposta e dei limiti di reddito previsti negli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto l'art. 3, comma 2, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 663, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, con il quale in luogo della restituzione del drenaggio fiscale è stato previsto l'incremento dell'ulteriore detrazione di cui all'art. 13, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente ai titolari di redditi di pensione;

Visto l'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, con il quale l'incremento dell'ulteriore detrazione di cui all'art. 13, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è stato esteso anche ai titoli di redditi di lavoro dipendente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed agli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 13, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli importi dell'ulteriore detrazione d'imposta e i limiti di reddito per i titolari di reddito di lavoro dipendente sono determinati nella misura stabilita dall'art. 3, comma 2, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 663, e dall'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

2. La misura dell'ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 2 dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi è, pertanto, così determinata:

L. 312.000, per i redditi di importo annuo fino a L. 9.000.000;

L. 275.000, per i redditi di importo annuo da L. 9.000.001 a L. 9.100.000.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dal primo periodo di paga utile successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nello stesso periodo di paga è riconosciuto anche il maggior importo delle detrazioni spettanti per i periodi precedenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1997

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro delle finanze
VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1997
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 196

97A4102

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 21 maggio 1997.

Revoca parziale dell'assegnazione disposta con ordinanza n. 910/FPC/ZA del 25 febbraio 1987 recante interventi diretti ad eliminare le situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Lombardia. (Ordinanza n. 2568).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 910/FPC/ZA del 25 febbraio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 del 9 marzo 1987, con la quale è stata assegnata alla regione Lombardia la somma complessiva di L. 15.470.000.000 per far fronte agli inteventi diretti ad eliminare le situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo in alcuni comuni del territorio regionale;

Considerato che, a valere sulla predetta somma di L. 15.470.000.000 sono state erogate L. 15.237.466.175, con una conseguente residua disponibilità di L. 232.533.825;

Considerato, altresì, che l'ultima erogazione risale al mese di settembre 1994 e che la predetta somma di L. 232.533.825 è disponibile sul capitolo 7588 della rubrica 6 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2, dell'art. 8 del medesimo decreto;

Ritenuto, di dover revocare parzialmente l'assegnazione disposta con la predetta ordinanza n. 910/FPC/ZA, quanto a L. 232.533.825;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 232.533.825 a valere sull'assegnazione complessiva di L. 15.470.000.000 disposta in favore della regione Lombardia ai sensi dell'ordinanza n. 910/FPC/ZA del 25 febbraio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 del 9 marzo 1987.

2. La predetta somma di L. 232.533.825 è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A4075

ORDINANZA 21 maggio 1997.

Revoca parziale dell'assegnazione disposta con ordinanza n. 1732/FPC dell'8 giugno 1989 recante ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Guidizzolo, in provincia di Mantova. (Ordinanza n. 2569).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni di coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1732/FPC dell'8 giugno 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 1989, con la quale è stata

assegnata al comune di Guidizzolo (Mantova) la somma di L. 2.170.000.000 per la realizzazione di opere per fronteggiare l'emergenza idrica nel Comune medesimo;

Considerato che, a valere sulla predetta somma di L. 2.170.000.000 sono state erogate L. 2.069.687.630, con una conseguente residua disponibilità di L. 100.312.370;

Considerato, altresì, che l'ultima erogazione risale al mese di giugno 1993 e che la predetta somma di L. 100.312.370 è disponibile sul capitolo 7584 della rubrica 6 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2, dell'art. 8 del medesimo decreto;

Ritenuto, di dover revocare parzialmente l'assegnazione disposta con la predetta ordinanza n. 1732/FPC, quanto a L. 100.312.370;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 100.312.370 a valere sull'assegnazione complessiva di L. 2.170.000.000 disposta in favore del comune di Guidizzola (Mantova) ai sensi dell'ordinanza n. 1732/FPC dell'8 giugno 1989, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 marzo 1989.

2. La predetta somma di L. 100.312.370 è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A4076

ORDINANZA 21 maggio 1997.

Revoca parziale dell'assegnazione disposta con ordinanza n. 1005/FPC/ZA del 4 giugno 1987 recante completamento degli interventi diretti ad eliminare la situazione di rischio connessa alle condizioni del suolo nella regione Lombardia. (Ordinanza n. 2570).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 100/FPC/ZA del 4 giugno 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 16 giugno 1987, con la qule è stata assegnata alla regione Lombardia la somma di lire 4 miliardi per il completamento degli interventi diretti ad eliminare la situazione di rischio connessa alle condizioni del suolo nella medesima regione;

Considerato che, a valere sulla predetta somma di L. 4.000.000.000 sono state erogate L. 3.800.000.000, con una conseguente residua disponibilità di L. 200.000.000;

Considerato, altresì, che l'ultima erogazione risale al mese di giugno 1989 e che la predetta somma di L. 200.000.000 è disponibile sul capitolo 7588 della rubrica 6 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2, dell'art. 8 del medesimo decreto;

Ritenuto, di dover revocare parzialmente l'assegnazione disposta con la predetta ordinanza n. 1005/FPC/ZA, quanto a L. 200.000.000;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 200.000.000 a valere sull'assegnazione complessiva di L. 4.000.000.000 disposta in favore della regione Lombardia, ai sensi dell'ordinanza n. 1005/FPC/ZA del 4 giugno 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 16 giugno 1987.

2. La predetta somma di L. 200.000.000 è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A4077

ORDINANZA 21 maggio 1997.

Revoca dell'assegnazione disposta con ordinanza numero 1577/FPC del 13 ottobre 1988 recante concessione al comune di Tirano di un contributo per il ripristino e la sostituzione di due ponti. (Ordinanza n. 2571).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1577/FPC del 13 ottobre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 247 del 20 ottobre 1988, con la quale è stata assegnata al comune di Tirano (Sondrio) la somma di lire 350 milioni per opere di ripristino e di sostituzione di due ponti;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2, dell'art. 8 del medesimo decreto;

Considerato che, non risultano pervenute richieste di utilizzazione della predetta somma di lire 350 milioni;

Ritenuto, pertanto, di dover revocare l'assegnazione disposta con la predetta ordinanza n. 1577/FPC, tuttora disponibile sul capitolo 7587 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di lire 350 milioni disposta in favore del comune di Tirano (Sondrio), ai sensi dell'ordinanza n. 1577/FPC del 13 ottobre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 247 del 20 ottobre 1988.

2. La predetta somma di lire 350 milioni è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A4078

ORDINANZA 21 maggio 1997.

Revoca parziale dell'assegnazione disposta con ordinanza n. 789/FPC/ZA del 9 agosto 1986 recante interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo. (Ordinanza n. 2572).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni di coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 789/FPC/ZA del 9 agosto 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 194 del 22 agosto 1986, con la quale è stata assegnata alla regione Lombardia la somma di L. 25.050.000.000 per interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo;

Considerato che, a valere sulla predetta somma di L. 25.050.000.000 sono state erogate lire 25 miliardi e che l'ultima erogazione risale al mese di aprile 1989;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2, dell'art. 8 del medesimo decreto;

Ritenuto di dover revocare parzialmente l'assegnazione disposta con la predetta ordinanza n. 789/FPC/ZA quanto a lire 50 milioni, disponibili sul capitolo 7593 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di lire 50 milioni a valere sull'assegnazione complessiva di L. 25.050.000.000 disposta in favore della regione Lombardia, ai sensi dell'ordinanza n. 789/FPC/ZA del 9 agosto 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 194 del 22 agosto 1986.

2. La predetta somma di lire 50 milioni è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A4079

ORDINANZA 21 maggio 1997.

Revoca della somma di L. 684.768.685 di cui all'ordinanza n. 1433/FPC del 12 aprile 1988 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel territorio nazionale. (Ordinanza n. 2573).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1433/FPC del 12 aprile 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 93 del 12 aprile 1988, con la quale è stata assegnata ai comuni di Moneglia e Serra Riccò (Genova) la somma complessiva di L. 1.600.000.000 per assicurare gli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo;

Tenuto conto che alla data odierna risultano ultimati gli interventi sui quali è stata realizzata complessivamente un'economia di L. 684.768.685;

Considerato, altresì, che tale somma risulta disponibile sul capitolo 7588 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2, dell'art. 8 della medesima legge;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 684.768.685 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1433/FPC del 12 aprile 1988, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A4080

ORDINANZA 21 maggio 1997.

Revoca della somma di L. 609.373.200 di cui all'ordinanza n. 26/FPC del 27 maggio 1983 concernente affidamento di fondi alla regione Liguria per far fronte alle necessità derivate dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei mesi di novembre-dicembre 1982. (Ordinanza n. 2574).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 26/FPC del 27 maggio 1983, con la quale è stata assegnata alla regione Liguria la somma di L. 4.111.200.000 per assicurare gli interventi urgenti a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 1982;

Tenuto conto che alla data odierna risultano ultimati gli interventi sui quali è stata realizzata complessivamente un'economia di L. 609.373.200;

Considerato, altresì, che tale somma risulta disponibile sul capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2, dell'art. 8 della medesima legge;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 609.373.200 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 26/FPC del 27 maggio 1983, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A4081

ORDINANZA 21 maggio 1997.

Revoca della somma di L. 35.994.555 di cui all'ordinanza n. 1981/FPC del 30 luglio 1990 concernente interventi straordinari ed urgenti per la realizzazione di opere di adeguamento e potenziamento dell'acquedotto nel comune di Scheggia e Pascelupo, in provincia di Perugia. (Ordinanza n. 2575).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1981/FPC del 30 luglio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 187 dell'11 agosto 1990, con la quale è stata assegnata al comune di Scheggia e Pascelupo (Perugia) la somma di L. 1.100.000.000 per assicurare gli interventi straordinari ed urgenti per la realizzazione di opere di adeguamento e potenziamento dell'acquedotto nel comune medesimo;

Tenuto conto che alla data odierna risultano ultimati gli interventi sui quali è stata realizzata complessivamente un'economia di L. 35.994.555;

Considerato, altresì, che tale somma risulta disponibile sul capitolo 7584 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2, dell'art. 8 della medesima legge;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 35.994.555 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1981/FPC del 30 luglio 1990, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A4082

ORDINANZA 21 maggio 1997.

Revoca della somma di L. 2.535.260 di cui all'ordinanza n. 1442/FPC del 12 aprile 1988 concernente interventi diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Massarosa, in provincia di Lucca. (Ordinanza n. 2576).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1442/FPC del 12 aprile 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 95 del 23 aprile 1988, con la quale è stata assegnata al comune di Massarosa (Lucca) la somma di L. 1.723.380.000 per assicurare gli interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nel comune stesso;

Tenuto conto che alla data odierna risultano ultimati gli interventi sui quali è stata realizzata complessivamente un'economia di L. 2.535.260;

Considerato, altresì, che tale somma risulta disponibile sul capitolo 7584 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2, dell'art. 8 della medesima legge;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma L. 2.535.260 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1442/FPC del 12 aprile 1988, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A4083

ORDINANZA 21 maggio 1997.

Revoca della somma di L. 2.000.000 di cui all'ordinanza n. 849/FPC/ZA del 6 dicembre 1986 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Scanno. (Ordinanza n. 2588).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 849/FPC/ZA del 6 dicembre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 1986, con la quale è stato assegnato al comune di Scanno un finanziamento complessivo di L. 1.300.000.000 per interventi urgenti di consolidamento del territorio comunale;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano completati con una spesa di L. 1.298.000.000 ed una conseguente somma residua di L. 2.000.000;

Tenuto conto che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7588 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2, dell'art. 8 della medesima legge;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 2.000.000 assegnata al comune di Scanno con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 849/FPC/ZA del 6 dicembre 1986, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A4084

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 25 marzo 1997, n. **138**.

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, relativo all'approvazione del regolamento concernente il nuovo ordinamento delle scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e di La Maddalena.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, ed in particolare l'articolo 64, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570 che adotta il «Regolamento concernente il nuovo ordinamento delle scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e di La Maddalena»;

Considerata la necessità di uniformare il suddetto regolamento ai principi contenuti nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate - Sezione Marina, espresso nella adunanza del 26 settembre 1996;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con nota n. 479 del 10 febbraio 1997;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 1 del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Scopo delle scuole)*. — *1.* Le scuole sottufficiali della Marina militare con sede in Taranto e la Maddalena sono destinate alla formazione di base, generale e di categoria degli allievi marescialli e del personale dei ruoli previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, appartenente alla Marina militare.

2. Esse possono essere altresì chiamate a concorrere alla formazione del personale di leva della Marina militare, del personale appartenente ad altre Forze armate o Corpi armati dello Stato e di quello facente parte di Marine estere».

Art. 2.

1. L'articolo 2 del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Compiti di istituto)* — *1.* La funzione educativa delle scuole è rivolta a far acquisire conoscenze tecniche e marinaresche, a sviluppare le qualità etiche e militari, a completare l'educazione civica e a coltivare le attitudini fisiche degli allievi e dei sottufficiali frequentatori.

2. Le scuole hanno i seguenti compiti:

a) formare gli allievi del ruolo dei marescialli in relazione agli impieghi previsti all'atto del passaggio in servizio permanente;

b) formare il personale del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente ed il personale del ruolo dei sergenti in relazione agli impieghi previsti nei vari gradi del ruolo;

c) formare il personale volontario di truppa in ferma breve in relazione al servizio da prestare nel periodo previsto;

d) formare il personale volontario del ruolo dei musicisti;

e) completare la formazione del personale del Corpo equipaggi militari marittimi (di seguito denominato C.E.M.M.) in servizio permanente e in ferma di leva, preparandolo a ricoprire incarichi e ad assumere le responsabilità previste per i diversi gradi nei diversi ruoli;

f) tenere corsi di aggiornamento, d'istruzione e di abilitazione professionale per il personale del C.E.M.M.;

g) tenere corsi, secondo le direttive dello Stato maggiore marina, per il personale delle altre Forze armate, Corpi armati dello Stato e delle Marine estere».

Art. 3.

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, è sostituito dal seguente:

«*2.* Il comandante sovraintende all'istruzione e all'educazione degli allievi marescialli e del personale del C.E.M.M. ed esercita l'alta direzione di tutte le attività della scuola».

Art. 4.

1. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, è sostituito dal seguente:

«*3.* La direzione generale per il personale militare della Marina è competente per tutti gli atti concernenti lo svolgimento dei corsi, l'arruolamento, lo stato giuridico e l'amministrazione degli allievi marescialli e del personale frequentatore».

Art. 5.

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, è sostituito dal seguente:

«*1.* L'istruzione degli allievi marescialli e del personale frequentatore è affidata ad insegnanti militari e civili e ad istruttori militari: gli insegnanti civili vengono assunti secondo la normativa vigente in materia di docenza civile a livello di scuola secondaria di secondo grado; per gli insegnanti ed istruttori militari si provvede con ufficiali e sottufficiali scelti tra coloro che posseggono i titoli reputati idonei dal Ministero della difesa, sentito il parere del comando della scuola interessata».

Art. 6.

1. L'articolo 11 del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Ammissione alle scuole).* — *1.* L'ammissione alle scuole per gli allievi marescialli avviene tramite concorso bandito con decreto ministeriale.

2. Alle scuole viene ammesso anche personale appartenente ai ruoli previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

3. Alle scuole viene ammesso anche personale già incorporato per la frequenza di corsi di istruzione di base o specialistica».

Art. 7.

1. L'articolo 13 del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, è sostituito dal seguente:

«Art. 13 *(Materie d'insegnamento).* — *1.* Oltre alle materie previste dal piano degli studi, possono essere impartiti agli allievi marescialli ed al personale frequentatore anche insegnamenti relativi a materie facoltative, con o senza esame, secondo quanto disposto dallo Stato maggiore della Marina; tali insegnamenti possono svolgersi sia durante il periodo d'istruzione a terra che durante gli eventuali periodi d'imbarco».

Art. 8.

1. L'articolo 14 del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 *(Esami).* — *1.* I corsi svolti terminano con scrutini ed esami scritti ed orali, secondo quanto disposto dallo Stato maggiore della Marina. Gli allievi marescialli ed il personale frequentatore sono valutati da apposite commissioni nominate con le modalità di cui alle disposizioni dell'art. 22».

Art. 9.

1. L'articolo 15 del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 *(Attitudine professionale).* — *1.* Gli allievi marescialli sono valutati, oltre che in base al loro rendimento negli studi, anche sotto il profilo della «Attitudine professionale», per il complesso degli elementi di cui alle seguenti voci:

a) attitudini fisiche alla vita militare e navale;

b) attitudini intellettive;

c) qualità di animo e di carattere.

2. I criteri di valutazione di cui al comma 1 possono essere estesi anche ad altro personale frequentatore, secondo quanto disposto dalla Stato maggiore della Marina».

Art. 10.

1. L'articolo 16 del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, è sostituito dal seguente:

«Art. 16 *(Organi collegiali).* — *1.* L'analisi dei risultati degli studi e la valutazione dell'attitudine professionale di ciascun allievo maresciallo sono affidate ai seguenti organi collegiali e permanenti delle scuole:

a) consiglio degli istruttori che esprime un giudizio sull'attitudine fisica;

b) consiglio degli studi, che esprime un giudizio sull'attitudine intelletiva;

c) consiglio di disciplina, che esprinie un giudizio sulle qualità d'animo e di carattere».

Art. 11.

1. L'articolo 17 del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, è sostitito dal seguente:

«Art. 17 *(Classifiche).* — *1.* Il comando di ciascuna scuola, sulla base delle votazioni degli esami e dei voti di (attitudine professionale, provvede a compilare la graduatoria in base ai punti di merito conseguiti dai singoli allievi marescialli.

2. Nella graduatoria, a parità di punto di media, è data la precedenza all'allievo maresciallo che ha il più alto voto di attitudine professionale. A parità anche di questo, è data precedenza all'allievo maresciallo più giovane d'eta.

3. I nominativi degli allievi marescialli non promossi — con le relative votazioni — e ammessi agli esami di riparazione, nonché di coloro che vengono proposti per il proscioglimento d'autorità per protratta insufficienza di profitto negli studi sono aggiunti dopo i promossi, fuori graduatoria».

Art. 12.

1. L'articolo 20 del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, è sostituito dal seguente:

«Art. 20 *(Disciplina).* — *1.* Tutti i militari, gli allievi marescialli ed il personale frequentatore sono sottoposti al regolamento di disciplina militare (decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545) e alle norme applicative stabilite secondo le modalità di cui al successivo art. 22».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale egli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 marzo 1997

Il Ministro: ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1997
Registro n. 2 Difesa, foglio n. 198

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica è sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota agli articoli 1 e 6:

— L'art. 1 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, concernente: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate» così recita:

«Art. 1 (*Ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, dei sergenti, dei marescialli e dei musicisti*). — Nelle Forze armate, con esclusione dell'Arma dei Carabinieri, sono istituiti i seguenti ruoli del servizio permanente nei limiti delle dotazioni organiche vigenti:

a) ruolo dei volontari di truppa;

b) ruolo dei sergenti;

c) ruolo dei marescialli;

d) ruolo dei musicisti».

97G0171

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 marzo 1996.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Viterbo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conserevatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del serevizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la

nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la conservatoria dei registri immobiliari di Viterbo, già meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la relativa procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Viterbo, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 26 marzo 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
CAIANIELLO

97A4008

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 8 maggio 1997.

Classificazione in strada statale della variante esterna all'abitato di Ronta della strada statale n. 302 costruita dal comune di Borgo S. Lorenzo e declassificazione a strada comunale del tratto sotteso di strada statale n. 302.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici la competenza in materia di classificazione e declassificazione di strade statali;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, che prescrive il decreto del Ministro dei lavori pubblici per l'adozione di provvedimenti di assunzione e dimissione di strade statali o di tronchi di esse, su proposta dei compartimenti ANAS competenti e sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il consiglio di amministrazione dell'ANAS;

Vista la delibera 5 novembre 1990, n. 916, con la quale il comune di Borgo San Lorenzo ha richiesto all'ANAS la classificazione della variante esterna all'abitato di Ronta dallo stesso comune realizzata, quale s.s. n. 302 «Brisighellese Ravennate» tra il km 35+500 e il km 37+000, impegnandosi a prendere in carico il tratto sotteso dell'attuale s.s. n. 302;

Visto il voto 2 giugno 1993, n. 639, con il quale il consiglio di amministrazione dell'ANAS ha espresso il proprio parere favorevole a che:

il tratto in variante alla s.s. n. 302 di km 1+300 costruito dal comune di Borgo San Lorenzo in frazione Ronta, sia classificato statale ed inserito nel percorso della s.s. n. 302;

il tratto sotteso di ex s.s. n. 302 compreso tra il km 35+500 e il km 37+000 sia declassificato a strada comunale e consegnato al comune di Borgo San Lorenzo che ne ha fatto richiesta;

la s.s. n. 302 «Brisighellese-Ravennate» conservi inalterati i propri caposaldi riducendo l'estesa in km 118+135;

Visto il voto n. 15 reso nell'adunanza del 22 gennaio 1997 dalla sesta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici che al riguardo ha espresso il proprio parere favorevole;

Decreta:

Il tratto in variante alla s.s. n. 302 di km 1+300 costruito dal comune di Borgo San Lorenzo in frazione Ronta è classificato statale ed inserito nel percorso della s.s. n. 302 «Brisighellese-Ravennate».

La s.s. n. 302 conserva inalterati i caposaldi di itinerario variando l'estesa in km 118+135.

Il tratto sotteso di s.s. n. 302 dal km 35+500 al km 37+000, è declassificato a strada comunale e consegnato al comune di Borgo San Lorenzo che ne ha fatto richiesta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 1997

Il Ministro: COSTA

97A4009

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 maggio 1997.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantatre e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 maggio 1997.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visti i propri decreti del 7 maggio 1997 che hanno disposto per il 15 maggio 1997 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantatre e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2 comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 5 dicembre 1996 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 maggio 1997;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 maggio 1997 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 maggio 1997 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 98,40 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 96,39 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 93,85 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, ammonta a L. 63.874.954.000 per i buoni a novantuno giorni con scadenza 14 agosto 1997, a L. 138.282.533.500 per i titoli a centottantatre giorni con scadenza 14 novembre 1997; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1998 ammonta a L. 275.938.322.500 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 maggio 1998.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 98,06 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 96,25 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 92,65 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 1997

p. *Il direttore generale:* GRILLI

97A4106

DECRETO 22 maggio 1997.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 maggio 1997 è pari a 23.357 miliardi;

Decreta:

Per il 30 maggio 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 29 agosto 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 8.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà

con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 27 maggio 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1996.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 1997

p. *Il direttore generale:* GRILLI

97A4103

DECRETO 22 maggio 1997.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 maggio 1997 è pari a 23.357 miliardi;

Decreta:

Per il 30 maggio 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 28 novembre 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 10.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 27 maggio 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1996.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 1997

p. *Il direttore generale:* GRILLI

97A4104

DECRETO 22 maggio 1997.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 maggio 1997 è pari a 23.357 miliardi;

Decreta:

Per il 30 maggio 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 29 maggio 1998 fino al limite massimo in valore nominale di lire 8.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1998.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 27 maggio 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1996.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 1997

p. *Il direttore generale:* GRILLI

97A4105

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Roggiano pulita», in Roggiano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile:

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Roggiano Pulita», con sede in Roggiano, costituita con atto notaio Claudio Cristofaro in data 17 dicembre 1992, repertorio n. 30612, registro società n. 8406, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 3391/263327.

Cosenza, 29 aprile 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A3997

DECRETO 29 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Serralta», in Spezzano Albanese.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Serralta», con sede in Spezzano Albanese, costituita con atto notaio Gabriele Martino in data 3 giugno 1986, repertorio n. 22824, registro società n. 1485, tribunale di Castrovillari, posizione B.U.S.C. n. 2707/223549.

Cosenza, 29 aprile 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A3998

DECRETO 29 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa mista «Del Sud», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa mista «Del Sud», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio Italo Scornajenghi in data 19 maggio 1987, repertorio n. 225830, registro società n. 5864, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 2799/228750.

Cosenza, 29 aprile 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A3999

DECRETO 29 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Terra di nessuno», in Celico.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Terra di nessuno», con sede in Celico, costituita con atto notaio Nicola Micciulli in data 16 marzo 1990, repertorio n. 51023, registro società n. 7187, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 3141/248895.

Cosenza, 29 aprile 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A4000

DECRETO 29 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «La Biologica», in S. Giovanni in Fiore.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «La Biologica», con sede in S. Giovanni in Fiore, costituita con atto notaio Leucio Gisonna in data 18 ottobre 1990, repertorio n. 107591, registro società n. 7457, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 3218/252989.

Cosenza, 29 aprile 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A4001

DECRETO 29 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «L'Ambiente», in Acri.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «L'Ambiente», con sede in Acri, costituita con atto notaio Sergio Cappelli in data 21 gennaio 1991, repertorio n. 2086, registro società n. 7615, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 3258/255086.

Cosenza, 29 aprile 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A4002

DECRETO 29 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Calabria», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Calabria», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio Leucio Gisonna in data 26 marzo 1991, repertorio n. 113101, registro società n. 7715, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 3261/255201.

Cosenza, 29 aprile 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A4003

DECRETO 29 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Amore e solidarietà», in Verbicaro.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Amore e solidarietà», con sede in Verbicaro, costituita con atto notaio Filippo Magurno in data 12 dicembre 1991, repertorio n. 19173, registro società n. 2630, tribunale di Paola, posizione B.U.S.C. n. 3317/258664.

Cosenza, 29 aprile 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A4004

DECRETO 29 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «S.T.A.L.S.», in Spezzano Sila.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «S.T.A.L.S.», con sede in Spezzano Sila, costituita con atto notaio Fabio Posteraro in data 23 novembre 1990, repertorio n. 17217, registro società n. 7556, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 3337/260361.

Cosenza, 29 aprile 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A4005

DECRETO 29 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Spot service», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Spot Service», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio Italo Scornajenghi in data 30 dicembre 1992, repertorio n. 305868, registro società n. 8365, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 3365/262146.

Cosenza, 29 aprile 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A4006

DECRETO 29 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Labor Coop», in S. Giovanni in Fiore.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Labor Coop», con sede in S. Giovanni in Fiore, costituita con atto notaio Stefania Lanzillotti in data 10 novembre 1992, repertorio n. 27777, registro società n. 8323, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 3375/262220.

Cosenza, 29 aprile 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A4007

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 30 aprile 1997.

Rettifica al decreto rettorale 9 aprile 1997 relativo al corso di laurea in scienze geologiche.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale 9 aprile 1997, registrato al n. 175770 in data 21 aprile 1997, con il quale sono state recepite, relativamente al corso di laurea in scienze geologiche, le discipline comprese nei settori scientifico-disciplinari;

Preso atto che con tale provvedimento è stata disposta, fra l'altro, la soppressione, dall'elenco delle discipline caratterizzanti l'indirizzo geologico applicato, della disciplina «complementi di geologia applicata»;

Preso atto altresì che per mero errore materiale è stato omesso l'inserimento, in sostituzione della disciplina sopra richiamata, della disciplina «geologia applicata (II)», come da richiesta di queste autorità accademiche;

Decreta:

Il decreto rettorale citato nelle premesse è rettificato, nella parte concernente le discipline caratterizzanti l'indirizzo geologico applicato, come segue:

«Dall'elenco delle discipline caratterizzanti l'indirizzo geologico applicato è cassata la disciplina complementi di geologia applicata; la stessa è sostituita dalla disciplina geologia applicata (II)».

Milano, 30 aprile 1997

Il rettore: MANTEGAZZA

97A4011

DECRETO RETTORALE 5 maggio 1997.

Rettifica al decreto rettorale 6 settembre 1994 relativo alla istituzione del corso di diploma universitario in scienza dei materiali.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, ed in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Università approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1993 con il quale è stata approvata la tabella VII dell'ordinamento didattico riguardante il diploma universitario in scienza dei materiali;

Visto il decreto rettorale 6 settembre 1994 con il quale è stato istituito presso l'Università di Milano il predetto corso di diploma universitario in scienza dei materiali;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1996, con il quale sono stati corretti alcuni errori materiali contenuti nella tabella VII;

Ravvisata l'opportunità di provvedere conseguentemente alla correzione degli stessi errori materiali presenti nell'ordinamento del diploma universitario in scienza dei materiali, così come istituito con il sopra citato decreto rettorale 6 settembre 1994;

Decreta:

L'art. 235 dello statuto dell'Università degli studi di Milano di cui al regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni, è rettificato nel senso che, nella parte relativa alla formazione professionale e tirocinio, la sigla P02C, riguardante il raggruppamento «economia e amministrazione aziendale», è sostituita con la sigla P02D «organizzazione aziendale».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 5 maggio 1997

Il rettore: MANTEGAZZA

97A4010

DECRETO RETTORALE 5 maggio 1997.

Rettifica al decreto rettorale 9 luglio 1996 riguardante il riordino dei tre corsi di laurea in giurisprudenza.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, ed in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'Ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Università approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1994 con il quale è stata ridefinita la tabella III dell'ordinamento didattico universitario concernente il corso di laurea in giurisprudenza, tabella successivamente modificata in alcune parti con decreto ministeriale 31 maggio 1995;

Visto il decreto rettorale 9 luglio 1996 con il quale si è provveduto al riordino dei tre corsi di laurea in giurisprudenza in adeguamento alla predetta tabella III;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1996 con il quale sono stati corretti alcuni errori materiali contenuti nell'art. 5 della più volte citata tabella III;

Riconosciuta l'opportunità di provvedere conseguentemente alla correzione degli stessi errori materiali presenti negli ordinamenti dei tre corsi di laurea in giurisprudenza, così come riordinati con il già richiamato decreto rettorale 9 luglio 1996;

Decreta:

Gli articoli 13, 18 e 23 dello statuto dell'Università degli studi di Milano di cui al regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni, sono rettificati nel modo che segue:

alla lettera *B)* «per le altre aree», punto 3 «area della sociologia applicata», alle sigle Q05C e Q05F vanno aggiunte le sigle Q05B, Q05D, Q05E, Q05G.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 5 maggio 1997

Il rettore: MANTEGAZZA

97A4012

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 maggio 1997

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 7 maggio 1997 relativi all'emissione dei B.O.T. fissata per il 15 maggio 1997 si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 14 agosto 1997 è di L. 98,45, quello dei buoni a centottantre giorni con scadenza il 14 novembre 1997 è di L. 96,98 e quello dei buoni a trencentosessantacinque giorni con scadenza il 15 maggio 1998 è di L. 93,90, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

97A4170

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 26 maggio 1997

Dollaro USA	1665,10
ECU	1919,03
Marco tedesco	985,68
Franco francese	292,10
Lira sterlina	2731,10
Fiorino olandese	876,55
Franco belga	47,748
Peseta spagnola	11,671
Corona danese	258,82
Lira irlandese	2531,95
Dracma greca	6,165
Escudo portoghese	9,752
Dollaro canadese	1209,66
Yen giapponese	14,333
Franco svizzero	1188,08
Scellino austriaco	140,04
Corona norvegese	236,81
Corona svedese	218,60
Marco finlandese	326,39
Dollaro australiano	1278,46

97A4192

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «M. Pironti» in Montoro Inferiore, ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 2899 del 18 giugno 1996, il preside della scuola media statale «M. Pironti» di Montoro Inferiore, è stato autorizzato ad accettare la donazione di un «Sound Case 16 GEM» e un mini impianto «F.B.T. Evolution 200», per un valore complessivo di L. 2.700.000, disposta dai signori Guariniello Gerardo, Trifone Giovanni e Serra Ercole.

97A3985

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Sates S.r.l., in Ercolano

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1997, il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 321.253.260 dovuto dalla ditta Sates S.r.l., di Ercolano, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così modificato dall'art. 3 della legge 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1997 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

La direzione regionale delle entrate per la Campania è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

97A4015

MINISTERO DELLA SANITÀ

Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto A.I.C. n. 184/97 del 18 aprile 1997

Specialità medicinale: LATTULAC EPS nelle forme e confezioni: sciroppo 180 ml, 20 bustine 10 g.

Titolare A.I.C.: Magis farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Cacciamali n. 34-36-38, codice fiscale 00312600174.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dall'officina farmaceutica consortile Magis-Mitim-Aesculapius, sita in via Cacciamali, 34/38, Brescia.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

sciroppo 180 ml:

A.I.C. n. 030727010 (in base 10) 0X9QV2 (in base 32);

classe: «A - Nota 59», prezzo L. 10.700, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

20 bustine 10 g:

A.I.C. n. 030727022 (in base 10) 0X9QVG (in base 32);

classe: «A - Nota 59», prezzo L. 17.900, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione:

100 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: lattulosio g 66,7; eccipienti: acido ascorbico (E 200), acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una busta contiene:

principio attivo: lattulosio cristalli g 10; eccipienti: aroma limone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: encefalopatia porto-sistemica; cirrosi epatica.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 188 del 23 aprile 1997

Specialità medicinale: «TOMUDEX», nelle forma e confezione: flaconcino da 2 mg di polvere per soluzione per infusione endovenosa.

Titolare A.I.C.: Zeneca S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Basiglio (Milano), Palazzo Volta, via F. Sforza, codice fiscale n. 0073539055.

Produttore: la produzione è effettuata dalla Ben Vènue Laboratories, Inc. 300 Northfield road, P.O. Box 46568, Bedford, Ohio (U.S.A.); le operazioni di controllo e confezionamento sono effettuate dalla Zeneca Limited nello stabilimento sito in Macclesfield, Cheshire (Gran Bretagna).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flaconcino da 2 mg di polvere per soluzione per infusione endovenosa;

A.I.C. n. 031251010 (in base 10) 0XTQL2 (in base 32);

Classe: «C».

Composizione: un flaconcino contiene:

principio attivo: raltitrexed 2 mg;

eccipienti: mannitolo, fosfato di sodio bibasico eptaidrato, sodio idrossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Tomudex» è indicato nel trattamento palliativo del carcinoma del colon retto in stadio avanzato. Costituisce un'alternativa terapeutica laddove i regimi a base di 5-fluorouracile più acido folinico non risultino appropriati o accettabili per il paziente in termini di tollerabilità o praticità di somministrazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 D.Leg.vo n. 539/1 992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto G n. 189/96 del 5 maggio 1997

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica «ELETTOLITICA SELETTIVA».

Confezioni: flacone da 50 ml, flacone da 100 ml, flacone da 250 ml, flacone da 500 ml, sacca PVC da 100 ml, sacca PVC da 250 ml, sacca PVC da 500 ml, sacca PVC da 1000 ml.

Composizione: 1000 ml contengono: sodio cloruro g 5,26, potassio cloruro g 0,37 magnesio cloruro 6 H_2O g 0,31, sodio acetato $3H_2O$ g 3,67, sodio gluconato g 5,02, acqua per preparazioni iniettabili q. b. a 1000 ml.

Titolare A.I.C.: I.Ri.S. Biomedica Industria Ricerca Sud S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale Zona Industriale; Senise (Potenza) - codice fiscale n. 00993380765.

Numeri di A.I.C.:

flacone 50 ml 032605014/G (in base lO) 0Z30UQ (in base 32);

flacone 100 ml 032605026/G (in base 10) 0Z30V2 (in base 32);

flacone 250 ml 032605038/G (in base 10) 0Z30VG (in base 32);

flacone 500 ml 032605040/G (in base 10) 0Z30VJ (in base 32);

sacca PVC 100 ml 032605053/G (in base 10) 0Z30VX (in base 32);

sacca PVC 250 ml 032605065/G (in base 10) 0Z30W9 (in base 32);

sacca PVC 500 ml 032605077/G (in base 10) 0Z30WP (in base 32);

Sacca PVC 1000 ml 032605089/G (in base 10) 0Z30X1 (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Zona Industriale, Senise (Potenza).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazioni ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 D.Leg.vo. n. 539/1992).

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà riportare la specificazione «medicinale generico» al di sotto della denominazione del farmaco e della indicazione della confezione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto A.I.C. n. 190/97 del 5 maggio 1997

Specialità medicinale: «CITOVIRAX» nella forma e confezione: 1 flacone liofilizzato 500 mg + fiala solvente 10 ml.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Piazza Durante 11, codice fiscale 00747170157.

Produttore:

per il flacone di liofilizzato: la produzione è effettuata dalla società Sanofi Winthrop Pharmaceutical, nello stabilimento sito in McPherson (Kansas-USA) 1776 North Centennial Drive; i controlli sono effettuati dalla società Hoffmann-La Roche AG, nello stabilimento sito in Grenzach-Wyhlen (Germania) Emil-Barrel-Strasse:

per la fiala solvente: la produzione e i controlli possono essere effettuati sia dalla società F.Hoffmann-La Roche Ltd, nello stabilimento sito in Basilea (Svizzera) Grenzacherstrasse 124, sia dalla società Produit Roche S.A, nello stabilimento sito in Fontenay-sous-Bois (Francia), 59 rue Pasteur;

per il flacone liof. + fiala solvente: le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate dalla società F.Hoffmann-La Roche Ltd, nello stabilimento sito in Kaiseraugust (Svizzera).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flacone liof. 500 mg + fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 032837015 (in base 10) 0ZB3DR (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 37», prezzo L. 92.100, ai sensi dell'art.1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione: un flacone liofilizzato contiene:

principio attivo: ganciclovir 500 mg; eccipienti: sodio idrossido 78,4 mg; una fiala solvente contiene: acqua per preparazioni iniettabili 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: «Citovirax» è indicato nella prevenzione delle infezioni gravi da CMV limitatamente alla profilassi in soggetti da sottoporre a trapianto d'organo o di midollo; nel trattamento delle infezioni da Citomegalovirus gravi con potenziale esito

fatale o che mettono a rischio la vista dei pazienti immunocompromessi: retiniti, coliti, esofagiti, polmoniti da Citomegalovirus ed altre malattie sistemiche con viremia da Citomegalovirus. L'indicazione comprende quindi pazienti affetti da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o da immunosoppressione iatrogena conseguente al trapianto di organi ed alla chemioterapia antineoplastica.

La diagnosi di malattie da Citomegalovirus non deve essere basata unicamente sulla presenza di anticorpi per Citomegalovirus ma confermata da coltura virale ed identificazione dell'antigene del Citomegalovirus; in mancanza di tests si deve basare la diagnosi sui reperti istologici (biopsie). La retinite da Citomegalovirus deve essere confermata da una diagnosi differenziale.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali ed alle case di cura specializzate (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto N.C.R. n. 193/97 del 7 maggio 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicina VENORUTON, nella forma e confezione: «1000» granulare 12 bustine 1000 mg (nuova confezione di specialità già registrata).

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Saronno, corso Italia n. 13, codice fiscale 00687350124.

Produttore: la produzione può essere effettuata sia dalla società Ciba-Geigy S.p.a., sita in Torre Annunziata (Napoli), via Schito n. 13, sia dalla società Zyma S.A., sita in Nyon (Svizzera); le operazioni di confezionamento possono essere effettuate sia dalla società Lamp S. Prospero sita in S. Prospero s/S (Modena), via della Pace n. 28, sia dalla società Ivers Lee S.p.a. sita in Caronno Pertusella (Varese), corso della Vittoria n. 1533; il controllo può essere effettuato sia dalla società Ciba-Geygi S.p.a., sita in Torre Annunziata (Napoli), sia dalla società Lamp S. Prospero sita in S. Prospero s/S (Modena).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1000» granulare 12 bustine 1000 mg;

A.I.C. n. 017076086 (in base 10) 0J93VQ (in base 32);

classe: C.

Composizione:

una bustina contiene: principio attivo: O-(β-idrossetil)-rutosidea g 1. Eccipienti: mannitolo, sodio saccarinato, acido citrico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: stati di alterazione delle cellule della parete dei vasi capillari: vasculapatie ischemiche della retina; edemi post-traumatici e post-chirurgici; crisi emorroidarie; coadiuvante nella malattia della retina di origine diabetica.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto ad obbligo di ricetta medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto G n. 194/97 del 7 maggio 1997

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica: «SODIO NITROPRUSSIATO», nella forma e confezione: 3 fiale liofilizzate + 3 fiale solventi e.v. da 100 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Malesci istituto farmacobiologico p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Bagno a Ripoli (Firenze), via Lungo l'Ema n. 7 (loc. Ponte a Ema), codice fiscale 00408570489.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società A. Menarini industrie farmaceutiche riunite r.l., nello stabilimento sito in Firenze, via Sette Santi n. 3.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

3 fiale liofilizzate + 3 fiale solventi e.v. da 100 mg;

A.I.C. n. 033241011/G (in base 10) 0ZQFXM (in base 32);

Classe: «C».

Composizione:

ogni fiala di liofilizzato contiene:

principio attivo: Sodio nitroprussiato anidro mg 100; eccipienti: polivinilpirrolidone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni fiala di solvente contiene:

glucosio anidro, acqua per preparazioni iniettabili q. b. a ml 5 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: il sodio nitroprussiato è indicato nelle emergenze ipertensive, nell'indurre ipotensioni controllate in chirurgia e in situazioni di emergenza cardiovascolare quali il trattamento delle sindromi da bassa portata in caso di scompenso refrattario o infarto miocardico.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 D.Leg.vo. n.539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto NCR n. 198/97 del 14 maggio 1997

Specialità medicinale: «EPTADONE» nella forma e confezioni: flaconcino orale 40 mg/40 ml; flaconcino orale 80 mg/1980 ml (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica n. 9, cod. fisc. 03804220154.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Zambon Group S.p.A, nello stabilimento sito in Vicenza, via della Chimica, n. 9.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flaconcino os 40 mg/40 ml;

A.I.C. n. 006105050 (in base 10) 05U9YLJ (in base 32);

Classe: «A con applicazione della nota 37», prezzo L. 5.600, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996 n. 425;

flaconcino os 80 mg/80 ml;

A.I.C. n. 006105062 (in base 10) 05U9Z6 (in base 32);

Classe: «A con applicazione della nota 37», prezzo L.11.200, ai sensi dell'arti del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996 n. 425.

Composizione:

un flaconcino 40 mg/40 ml contiene:

principio attivo: metadone cloridrato mg 40; eccipienti: glicerolo, alcool etilico, sodio metil, etil, propil paraidrossibenzoati, balsamo del Tolù estratto idroglicerico, vanillina, saccarosio, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

un flaconcino 80 mg/80 ml contiene:

principio attivo: metadone cloridrato mg 80; eccipienti: glicerolo, alcool etilico, sodio metil, etil, propil paraidrossibenzoati, balsamo del Tolù estratto idroglicerico, vanillina, saccarosio, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: sindrome dolorose di entità severa in pazienti che non rispondono più ad un trattamento sequenziale con farmaci analgesici antinfiammatori non steroidei, steroidei, oppioidi deboli. Trattamento di disassuefazione da narcotico-stupefacenti. Il trattamento disintossicante ed il trattamento di mantenimento devono essere eseguiti sotto controllo medico. Se il metadone viene

somministrato per il trattamento dell'eroino-dipendenza per più di tre settimane, il procedimento passa dal trattamento della sindrome acuta da astinenza alla terapia di mantenimento.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica speciale, secondo la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 (art. 6 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto A.I.C. n. 199/1997 del 14 maggio 1997

Specialità medicinale «HIDONAC» nella forma e confezione.

1 flacone e.v. da 5 g.

Titolare A.I.C. Zambon Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica n. 9, codice fiscali 03804220154.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Zambon Group S.p.a., nello stabilimento sito in Vicenza, via della Chimica n 9.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flacone e.v. da 5 g;

A.I.C. n. 032268017 (in base 10) 0YSRRK (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H», prezzo L. 40.000, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996 n. 425.

Composizione: un flacone contiene:

principio attivo: acetilcisteina g 5; eccipienti: sodio idrossido, sodio edetato, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 25 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: intossicazione accidentale o volontaria da paracetamolo.

Classificazionie ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A4016 - 97A4048

Revoca di registrazione di presidio medico chirurgico

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottondicato presidio medico chirurgico:

Decreto n. 800.F.1/D/R.P.31/D17 del 20 maggio 1997

Du Pont HIV ELISA - registrazione n. 15.088.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Sclavo Diagnostics S.r.l.

97A4046

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Affidamento con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 21 maggio 1992 ed afferenti al Programma nazionale di ricerca sulle tecnologie per la costruzione e la salvaguardia delle strutture edilizie, a seguito del decreto ministeriale 20 luglio 1995, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1995.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1997, n. 439, è stata affidata al Consorzio Corited - Napoli, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 5 «Tecnologie e prodotti per il rifacimento degli intonaci e la manutenzione delle superfici esterne degli edifici nei centri storici» per un importo complessivo di 13.060,2 milioni di lire — di cui 12.080 milioni di lire per le attività di ricerca e 980,2 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di 36 mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula dei relativi contratti di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

97A3959

Affidamento con contratto di ricerca della esecuzione dell'oggetto specifico delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 3 novembre 1994 ed afferente al Programma nazionale di ricerca sui sistemi di produzione innovativi, a seguito del decreto ministeriale 19 gennaio 1996, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 22 marzo 1996.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1997, n. 438, è stata affidata all'Istituto per le ricerhe di tecnologia meccanica e per l'automazione R.T.M. S.p.a., Vico Canavese (Torino), l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 5 «Sistema automatizzato flessibile e adattativo di saldatura» per un importo complessivo di 9.300 milioni di lire — di cui 8.500 milioni di lire per le attività di ricerca e 800 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di 36 mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula dei relativi contratti di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

97A3958

Affidamento con contratto di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 5 febbraio 1991 ed afferenti al Programma nazionale di ricerca per l'ambiente, a seguito dei decreti ministeriali 30 ottobre 1995, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1996, e 19 gennaio 1996, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 23 marzo 1996.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1997, n. 440, è stata affidata all'Azienda ravennate energia ambiente - Ravenna, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entor novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 15 «Tecnologie per il risanamento dei terreni inquinati» per un importo complessivo di 13.897,5 milioni di lire — di cui 12.397,5 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.500 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di 48 mesi.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1997, n. 440, è stata affidata al Consorzio Agrital ricerche - Maccarese (Roma), l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 8 «Trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi da allevamenti zootecnici intensivi» per un importo complessivo di 8.500 milioni di lire — di cui 7.500 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.000 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di 36 mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula dei relativi contratti di ricerca.

Contratti e capitolati tecnici sono redatti secondo gli schemi con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

97A3957

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edisud, in Bari

Con decreto ministeriale n. 22649 del 23 aprile 1997, è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 15 novembre 1994 al 14 novembre 1995, della ditta: S.p.a. Edisud, con sede in Bari è unità di Potenza.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37, della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla: S.p.a. Edisud, con sede in Bari è unità di Potenza, per il periodo dal 15 novembre 1994 al 14 novembre 1995.

97A3956

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 22643 del 23 aprile 1997, è autorizzata, per il periodo dal 2 ottobre 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.M. Italia, con sede in Napoli e unità di Napoli, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 143 unità, su un organico complessivo di n. 207 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.M. Italia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22644 del 23 aprile 1997, è autorizzata, per il periodo dal 4 luglio 1995 al 3 luglio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pneumatici Pirelli, con sede in Milano e unità di Tivoli (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 114 unità, su un organico complessivo di n. 135 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pneumatici Pirelli, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22645 del 23 aprile 1997, è autorizzata, per il periodo dal 5 aprile 1993 al 28 febbraio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini Centro Sud unità mensa c/o Montefibre, con sede in Milano e unità mensa c/o Montefibre di Acerra (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 18 unità, di cui 2 part-time da 20 a 15 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 18 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini Centro Sud unità mensa c/o Montefibre, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22646 del 23 aprile 1997, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini Centro Sud unità mensa c/o Montefibre, con sede in Milano e unità di mensa c/o Montefibre di Acerra (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore medie settimanali per 17 unità di cui una part-time da 20 a 15 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 18 unità, per il periodo dal 4 aprile 1995 al 7 febbraio 1996.

Con decreto ministeriale n. 22670 del 24 aprile 1997, è autorizzata, per il periodo dal 10 giugno 1996 al 9 giugno 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Del Tongo industria per l'arredamento, con sede in Tegoleto (Arezzo) e unità di Tegoleto (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore setti-

manali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 80 unità, su un organico complessivo di n. 161 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 3 febbraio 1997, n. 22102.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Del Tongo industria per l'arredamento, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22671 del 24 aprile 1997, è autorizzata, per il periodo dal 19 settembre 1996 al 18 settembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acquario, con sede in Roma e unità c/o Alenia di Fusaro (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 30 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 29 unità, su un organico complessivo di n. 31 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acquario, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22672 del 24 aprile 1997, è autorizzata, per il periodo dal 2 aprile 1996 al 31 marzo 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture lane G. Marzotto e Figli, con sede in Valdagno (Vicenza) e unità di Arezzo e Rassina (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 633 unità, di cui 23 part-time da 20 a 10 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 980 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14 marzo 1997, n. 22382.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture lane G. Marzotto e Figli, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22673 del 24 aprile 1997 è autorizzata per il periodo dal 13 marzo 1994, al 12 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. CO.S.A.T., con sede in Caltanissetta (Catania) e unità di Trapani, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 23 mesi, la riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 7 unità, su un organico complessivo di n. 34 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. CO.S.A.T., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

97A3955

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 22603 del 18 aprile 1997 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dall'8 luglio 1996 al 7 luglio 1997, della ditta Teknecomp industrie riunite S.p.a. div. Aros ora Aros S.r.l., con sede in Ivrea (Torino) e unità di Cormano (Milano).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Teknecomp industrie riunite S.p.a. div. Aros ora Aros S.r.l., con sede in Ivrea (Torino) e unità di Cormano (Milano), per il periodo dall'8 luglio 1996 al 7 gennaio 1997.

Istanza aziendale presentata il 31 luglio 1996 con decorrenza 8 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22604 del 18 aprile 1997 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 25 settembre 1996 al 24 marzo 1997, della ditta S.r.l. Partenavia costruzioni aeronautiche, con sede in Milano e unità di Napoli.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Partenavia costruzioni aeronautiche, con sede in Milano e unità di Napoli, per il periodo dal 5 novembre 1996 al 24 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1996 con decorrenza 25 settembre 1996.

Art. 7, comma 1 della legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22605 del 18 aprile 1997, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 15 gennaio 1996, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.P. - Società edizioni e pubblicazioni «Il Secolo XIX» con sede in Genova e unità di Chiavari (Genova), Genova, Imperia, La Spezia, redazione periferica di Roma e Savona, per il periodo dal 1° maggio 1996 al 31 ottobre 1996.

Con decreto ministeriale n. 22608 del 18 aprile 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 15 aprile 1996 al 14 aprile 1997, della ditta S.p.a. Belleli, con sede in Mantova e unità di Mantova e Brindisi.

Parere comitato tecnico dell'11 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Belleli con sede in Mantova e unità di Mantova e Brindisi, per il periodo dal 15 aprile 1996 al 14 aprile 1997.

Art. 6, comma 1 della legge n. 608/1996.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1996 con decorrenza 15 aprile 1997.

Contributo addizionale: no - amministrazione controllata dal 2 novembre 1995.

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 novembre 1995 al 1° novembre 1996, della ditta S.p.a. Nuova Cimimontubi, con sede in Vimodrone (Milano) e unità di Magazzino di Levate (Bergamo), ufficio centro Milano, Vimodrone (Milano).

Parere comitato tecnico dell'11 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Cimimontubi, con sede in Vimodrone (Milano) e unità di Magazzino di Levate (Bergamo), ufficio centro Milano, Vimodrone (Milano), per il periodo dal 2 novembre 1995 al 1° novembre 1996.

Art. 6, comma 1 della legge n. 608/1996.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1995 con decorrenza 2 novembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22609 del 18 aprile 1997 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° aprile 1996 al 31 marzo 1997, della ditta S.p.a. Sarda laterizi, con sede in Porto Torres (Sassari) e unità di Porto Torres (Sassari).

Parere comitato tecnico dell'11 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sarda laterizi, con sede in Porto Torres (Sassari) e unità di Porto Torres (Sassari), per il periodo dal 1° aprile 1996 al 31 marzo 1997.

Art. 6, comma 1 della legge n. 608/1996.

Istanza aziendale presentata il 13 maggio 1996 con decorrenza 1° aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22610 del 18 aprile 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° aprile 1996 al 31 marzo 1997, della ditta S.r.l. Trony - Gruppo Rinascente, sede in Rozzano-Milanofiori (Milano), unità di Cagliari S. Gilla e Cagliari Marconi (Cagliari).

Parere comitato tecnico del 6 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Trony - Gruppo Rinascente, con sede in Rozzano/Milanofiori (Milano) e unità di Cagliari S. Gilla e Cagliari Marconi (Cagliari) per il periodo dal 1° aprile 1996 al 30 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 1° aprile 1996.

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Trony - Gruppo Rinascente, con sede in Rozzano/Milanofiori (Milano) e unità di Cagliari S. Gilla e Cagliari Marconi (Cagliari) per il periodo dal 1° ottobre 1996 al 31 marzo 1997.

Istanza anziendale presentata il 24 ottobre 1996 con decorrenza 1° ottobre 1996.

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° aprile 1996 al 31 agosto 1996, della ditta S.r.l. Trony - Gruppo Rinascente, sede in Rozzano-Milanofiori (Milano), unità di Rho (Milano).

Parere comitato tecnico del 6 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Trony - Gruppo Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano) e unità di Rho (Milano), per il periodo dal 1° aprile 1996 al 31 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 1° aprile 1996.

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 22 aprile 1996 al 15 gennaio 1997, della ditta S.r.l. Trony - Gruppo Rinascente, sede in Rozzano-Milanofiori (Milano), unità di Rozzano/Milanofiori (Milano).

Parere comitato tecnico del 6 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Trony - Gruppo Rinascente, con sede in Rozzano/Milanofiori (Milano) e unità di Rozzano/Mianofiori (Milano), per il periodo dal 22 aprile 1996 al 21 ottobre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 22 aprile 1996.

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 22 aprile 1996 al 15 gennaio 1997, della ditta S.r.l. Trony - Gruppo Rinascente, sede in Rozzano-Milanofiori (Milano), unità di Rozzano/Milanofiori (Milano).

Parere comitato tecnico del 6 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con effetto dal 22 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta: S.r.l. Trony - Gruppo Rinascente, con sede in Rozzano/Milanofiori (Milano) e unità di Rozzano/Milanofiori (Milano), per il periodo dal 22 ottobre 1996 al 15 gennaio 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1996 con decorrenza 22 ottobre 1996.

6) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 15 aprile 1996 al 1° luglio 1996, della ditta S.r.l. Trony - Gruppo Rinascente, sede in Rozzano-Milanofiori (Milano), unità di Casalecchio di Reno (Bologna).

Parere comitato tecnico del 6 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta: S.r.l. Trony - Gruppo Rinascente, con sede in Rozzano/Milanofiori (Milano) e unità di Casalecchio di Reno (Bologna), per il periodo dal 15 aprile 1996 al 1° luglio 1996.

Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1996 con decorrenza 15 aprile 1996.

7) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'8 aprile 1996 al 7 aprile 1997, della ditta S.r.l. Trony - Gruppo Rinascente, sede in Rozzano-Milanofiori (Milano), unità di Mugnano (Napoli).

Parere comitato tecnico del 6 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta: S.r.l. Trony - Gruppo Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano) e unità di Mugnano (Napoli), per il periodo dall'8 aprile 1996 al 7 ottobre 1996.

Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1996 con decorrenza 8 aprile 1996.

8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale con effetto dall'8 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.r.l. Trony - Gruppo Rinascente, sede in Rozzano-Milanofiori (Milano), unità di Mugnano (Napoli), per il periodo dall'8 ottobre 1996 al 7 aprile 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1996 con decorrenza 8 ottobre 1996.

9) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° aprile 1996 al 1° luglio 1996, della ditta S.r.l. Trony - Gruppo Rinascente, sede in Rozzano-Milanofiori (Milano), unità di Grugliasco (Torino).

Parere comitato tecnico del 6 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta: S.r.l. Trony - Gruppo Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano) e unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 1° aprile 1996 al 1° luglio 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 1° aprile 1996.

10) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 marzo 1996 al 13 maggio 1996, della ditta S.r.l. Trony - Gruppo Rinascente, sede in Rozzano-Milanofiori (Milano), unità di Merate (Como).

Parere comitato tecnico del 6 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Trony - Gruppo Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano) e unità di Merate (Como), per il periodo dal 18 marzo 1996 al 13 maggio 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 18 marzo 1996.

11) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 marzo 1996 al 17 settembre 1996, della ditta S.r.l. Trony - Gruppo Rinascente, sede in Rozzano-Milanofiori (Milano), unità di Settimo Torinese (Torino) e Bussolengo (Verona).

Parere comitato tecnico del 6 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta: S.r.l. Trony - Gruppo Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano) e unità di Settimo Torinese (Torino) e Bussolengo (Verona), per il periodo dal 18 marzo 1996 al 17 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 18 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22611 del 18 aprile 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 13 maggio 1996 al 12 maggio 1997, della ditta: S.p.a. Grassetto Costruzioni gruppo Grassetto, sede in Padova, unità di Cagliari, Catania, Milano, Padova e Roma.

Parere comitato tecnico del 13 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Grassetto costruzioni, gruppo Grassetto, con sede in Padova e unità di Cagliari, Catania, Milano,.Padova e Roma per il periodo dal 13 maggio 1996 al 12 novembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 18 giugno 1996, con decorrenza del 13 maggio 1996.

2) a seguito dell'approvazione del progamma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 13 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Grassetto costruzioni, gruppo Grassetto, con sede in Padova e unità di Cagliari, Catania, Milano, Padova e Roma per il periodo dal 13 novembre 1996 al 12 maggio 1997.

Istanza aziendale presentata il 13 dicembre 1996, con decorrenza del 13 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22612 del 18 aprile 1997:

1) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale relativa al periodo dal 16 febbraio 1994 al 15 febbraio 1995, della ditta: S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano) e filiale Upim di Catania Università (Catania).

Parere comitato tecnico dell'8 giugno 1995 e 11 marzo 1997 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992, con effetto dal 16 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta: S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano) e filiale Upim di Catania Università (Catania), per il periodo dal 16 febbraio 1994 al 15 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 10 febbraio 1994 con decorrenza 16 febbraio 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992, con effetto dal 16 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano) e filiale Upim di Catania Università (Catania), per il periodo dal 16 agosto 1994 al 15 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 14 agosto 1994 con decorrenza 16 agosto 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22613 del 18 aprile 1997 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale relativo al periodo dal 22 luglio 1996 al 21 gennaio 1997, della ditta: S.r.l. C.N.F. Cantiere Navale Ferrari, sede in La Spezia e unità di La Spezia.

Parere comitato tecnico del 19 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 19 febbraio 1997 con effetto dal 22 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta: S.r.l. C.N.F. Cantiere Navale Ferrari, sede in La Spezia e unità di La Spezia, per il periodo dal 22 luglio 1996 al 21 gennaio 1997.

Istanza aziendale presentata il 2 agosto 1997, con decorrenza 22 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22614 del 18 aprile 1997:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dall'11 marzo 1996 al 10 marzo 1997, della ditta: S.r.l. Tecno Mounting Electronic Systems, con sede in Cascine Vica-Rivoli (Torino) e unità di Alpignano (Torino).

Parere comitato tecnico del 18 febbraio 1997 e 19 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Tecno Mounting Electronic Systems, con sede in Cascine Vica-Rivoli (Torino) e unità di Alpignano (Torino) per il periodo dall'11 marzo 1996 al 10 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 20 marzo 1996, con decorrenza 11 marzo 1996.

2) a seguito dell'approvazione del progamma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dall'11 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Tecno Mounting Electronic Systems, con sede in Cascine Vica-Rivoli (Torino) e unità di Alpignano (Torino) per il periodo dall'11 settembre 1996 al 10 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 3 ottobre 1996 con decorrenza 11 settembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22615 del 18 aprile 1997:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 2 settembre 1996 al 31 agosto 1997, della ditta S.p.a. Lagostina, con sede in Omegna (Novara) e unità di Maltignano (Ascoli Piceno).

Parere comitato tecnico del 12 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Lagostina, con sede in Omegna (Novara) e unità di Maltignano (Ascoli Piceno), per il periodo dal 2 settembre 1996 al 1° marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 2 luglio 1996 con decorrenza 2 settembre 1996;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 2 settembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Lagostina, con sede in Omegna (Novara) e unità di Maltignano (Ascoli Piceno), per il periodo dal 2 marzo 1997 al 31 agosto 1997.

Istanza aziendale presentata l'11 marzo 1997 con decorrenza 2 marzo 1997;

3) è approvata una proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° febbraio 1995 al 31 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Amplifon, con sede in Milano e unità di Milano.

Parere Comitato tecnico del 12 marzo 1997 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 maggio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Amplifon, con sede in Milano e unità di Milano per il periodo dal 1° febbraio 1995 al 31 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1995 con decorrenza 1° febbraio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, publicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995;

4) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Amplifon, con sede in Milano e unità di Milano per il periodo dal 1° agosto 1995 al 31 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1995 con decorrenza 1° agosto 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995;

5) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1° dicembre 1994 al 30 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Ciga Service (Gruppo Ciga) con sede in Milano e unità di Milano e Venezia.

Parere comitato tecnico del 12 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1995 con effetto dal 1° dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ciga Service (gruppo Ciga), con sede in Milano e unità di Milano e Venezia, per il periodo dal 1° dicembre 1994 al 31 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 1° dicembre 1994;

6) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1995 con effetto dal 1° dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ciga Service (Gruppo Ciga) con sede in Milano e unità di Milano e Venezia, per il periodo dal 1° giugno 1995 al 30 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 14 giugno 1995 con decorrenza 1° giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22616 del 18 aprile 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 15 ottobre 1996 al 14 aprile 1997, della ditta S.r.l. Seletecnica, con sede in Milano e unità di Milano.

Parere comitato tecnico del 6 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 3 febbraio 1997 con effetto dal 15 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Seletecnica, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 15 ottobre 1996 al 14 aprile 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1996 con decorrenza 15 ottobre 1996;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 15 aprile 1996 al 9 gennaio 1997, della ditta S.r.l. La Co.Fi.S. con sede in Carasco (Genova), unità di Volvera (Torino).

Parere comitato tecnico del 6 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. La Co.Fi.S. con sede in Carasco (Genova) e unità di Volvera (Torino), per il periodo dal 15 aprile 1996 al 14 ottobre 1996.

Istanza aziendale presentata il 30 aprile 1996 con decorrenza 15 aprile 1996;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 15 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. La Co.Fi.S. con sede in Carasco (Genova), unità di Volvera (Torino), per il periodo dal 15 ottobre 1996 al 9 gennaio 1997.

Istanza aziendale presentata il 30 aprile 1996 con decorrenza 15 ottobre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22617 del 18 aprile 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12 luglio 1996 all'11 gennaio 1997, della ditta S.p.a. Calderoni, sede in Casale Corte Cerro (Novara), unità di Casale Corte Cerro (Novara).

Parere comitato tecnico dell'11 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 24 ottobre 1996 con effetto dal 12 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Calderoni, sede in Casale Corte Cerro (Novara), unità di Casale Corte Cerro (Novara), per il periodo dal 12 luglio 1996 all'11 gennaio 1997.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1996 con decorrenza 12 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 settembre 1996 al 1° settembre 1997, della ditta S.r.l. Euronova, sede in Vigliano Biellese (Biella), unità di Vigliano Biellese (Biella).

Parere comitato tecnico dell'11 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Euronova, con sede in Vigliano Biellese (Biella), unità di Vigliano Biellese (Biella), per il periodo dal 2 settembre 1996 al 1° marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il l'11 settembre 1996 con decorrenza 2 settembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22618 del 18 aprile 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 20 agosto 1996 al 19 agosto 1997, della ditta S.p.a. Faral, sede in Campogalliano (Modena), unità di Campogalliano (Modena).

Parere comitato tecnico del 5 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Faral, con sede in Campogalliano (Modena), unità di Campogalliano (Modena), per il periodo dal 20 agosto 1996 al 19 febbraio 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1996 con decorrenza 20 agosto 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22619 del 18 aprile 1997, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 26 febbraio 1996 al 25 agosto 1996, della ditta S.p.a. Industrie gres ceramico monocibec, con sede in Sassuolo (Modena), unità di Roteglia di Castellarano (Reggio Emilia).

Parere comitato tecnico del 29 gennaio 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Industrie gres ceramico monocibec, con sede in Sassuolo (Modena), unità di Roteglia di Castellarano (Reggio Emilia), per il periodo dal 26 febbraio 1996 al 25 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 16 aprile 1996 con decorrenza 26 febbraio 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 marzo 1997, n. 22280/2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22620 del 18 aprile 1997, è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 6 marzo 1996 al 5 marzo 1997, della ditta S.p.a. C.G.E. - dal 30 giugno 1995, GE - Power controls Italia, sede in Milano, unità di Grugliasco (Torino), Milano, Rovato (Brescia).

Parere comitato tecnico del 14 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 24 gennaio 1996 con effetto dal 6 marzo 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.G.E. - dal 30 giugno 1995, GE - Power controls Italia, con sede in Milano, unità di Grugliasco (Torino), Milano, Rovato (Brescia), per il periodo dal 6 marzo 1996 al 5 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 6 marzo 1996.

A seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 24 gennaio 1996 con effetto dal 6 marzo 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.G.E. - dal 30 giugno 1995, GE - Power controls Italia, con sede in Milano, unità di Grugliasco (Torino), Milano, Rovato (Brescia), per il periodo dal 6 settembre 1996 al 5 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1996 con decorrenza 6 settembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22621 del 18 aprile 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *b)* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e dell'art. 3. comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, è concessa in favore di massimo 120 lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Società pneumatici Pirelli, unità produttiva in Tivoli (Roma), la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 marzo 1997 al 5 settembre 1997.

L'erogazione del trattamento di cui sopra per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

La misura del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui sopra è ridotta del dieci per cento.

Pagamento diretto: si.

Normativa in deroga art. 4, comma 21, della legge n. 608/1996.

Con decreto ministeriale n. 22622 del 18 aprile 1997, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Serenari impianti, con sede legale in Zola Predosa (Bologna) e unità di Zola Predosa (Bologna), per un massimo di 25 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 dicembre 1996 al 18 febbraio 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 22499 datato 27 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a procedere al pagamento diretto del predetto trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22623 del 18 aprile 1997, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Serenari impianti, con sede legale in Zola Predosa (Bologna) e unità di Zola Predosa (Bologna), per un massimo di 25 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 febbraio 1997 al 18 agosto 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 19 agosto 1997 al 9 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a procedere al pagamento diretto del predetto trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22626 del 18 aprile 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 19 dicembre 1994 al 21 maggio 1995, della ditta S.r.l. L.E.M.P., dal 22 maggio 1995, Elettronica Aster S.p.a., sede in Milano, unità di Paderno Dugnano (Milano).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. L.E.M.P., dal 22 maggio 1995, Elettronica Aster S.p.a., sede in Milano, unità di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 19 dicembre 1994 al 21 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1995 con decorrenza 19 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22627 del 18 aprile 1997, a seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 27 marzo 1996, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L'Unità, dal 27 luglio 1994, L'Arca editrice, con sede in Roma, unità di Roma e filiali periferiche nazionali, per il periodo dal 1° giugno 1996 al 30 novembre 1996.

Con decreto ministeriale n. 22628 del 18 aprile 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sagep, con sede in Genova, unità di Genova, per un massimo di 25 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 novembre 1996 al 14 maggio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 15 maggio 1997 al 14 novembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, un ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22629 del 18 aprile 1997, in favore dei lavoratori dipendenti della S.c. a r.l. Coop. muratori del comprensorio di Mirandola, con sede in Mirandola (Modena), unità di Mirandola (Modena), per un massimo di 10 dipendenti e Rovereto (Trento), per un massimo di 1 dipendente, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 luglio 1996 al 10 gennaio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dall'11 gennaio 1997 al 10 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22630 del 18 aprile 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lambertini cimac, con sede in Castello d'Argile (Bologna), unità di Castello D'Argile (Bologna), per un massimo di 16 dipendenti, Cento (Ferrara), per un massimo di 3 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 dicembre 1996 all'11 giugno 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 12 giugno 1997 all'11 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22631 del 18 aprile 1997, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Tinture Fibre Tessili, con sede in Piacenza, unità di Piacenza, per un massimo di 22 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 febbraio 1996 al 9 agosto 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 10 agosto 1997 al 9 febbraio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22632 del 18 aprile 1997, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Mondial Frigor, con sede in Casale Monferrato (Alessandria), unità di Casale Monferrato (Alessandria), per un massimo di 288 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 gennaio 1997 al 19 luglio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 20 luglio 1997 al 19 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22633 del 18 aprile 1997, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Sipa, con sede in Sommacampagna (Verona), unità di Albano S. Alessandro (Bologna), per un massimo di 15 dipendenti, unità di Arcole (Verona), per un massimo di 15 dipendenti, unità di Casalnuovo di Napoli (Napoli), per un massimo di 5 dipendenti, unità di Rimini, per un massimo di 1 dipendente, unità di Roma, per un massimo di 8 dipendenti, unità di Sommacampagna (Verona), per un massimo di 73 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 dicembre 1996 al 5 giugno 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 15 maggio 1997 al 14 novembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

97A4021-97A4022

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Parrina».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5, comma 7, del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Parrina», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971 e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1986, decreto ministeriale 2 agosto 1993 e decreto ministeriale 12 gennaio 1994, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo — ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale — il testo modificato dell'art. 5, comma 7 del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica dell'art. 5, comma 7, del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Parrina»

Il comma 7 dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Parrina» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971 e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1986, decreto ministeriale 2 agosto 1993 e decreto ministeriale 12 gennaio 1994 è sostituito nel testo di cui appresso:

Art. 5.

(Omissis).

Il vino «Parrina» rosso riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni di cui almeno uno in botti di legno e almeno tre mesi in bottiglia.

(Omissis).

97A3986

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, la proposta di modifica del disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica ed al disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» è riservata ai vini frizzanti rosso e rosato che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» è riservata al vino frizzante ottenuto dalle uve di vitigni, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Modena, provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Lambrusco Grasparossa: min. 85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri Lambruschi, Fortuna (localmente detta «uva d'oro») e Malto Gentile, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Fiorano, Formigine, Maranello, Marano sul Panaro, Prignano sul Secchia, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Sassuolo, Vignola, tutti in provincia di Modena, e parte del territorio amministrativo dei comuni di Modena e San Cesario sul Panaro (Modena).

Tale zona è così delimitata:

partendo da località C. del Galletto sulla linea di confine tra le province di Modena e Bologna la delimitazione segue detto confine provinciale prima in direzione est e poi sud fino a raggiungere la località C. la Colomba: da C. la Colomba, con tracciato rettilineo in direzione nord-ovest, raggiunge Marano sul Panaro e successivamente Rodiano seguendo la strada che tocca C. Piano e Piastrello. Da questo punto la linea di delimitazione si dirige verso la località Casinetto per raggiungere in località «La Selva» l'estremo punto meridionale del confine comunale di Castelvetro. Segue per breve tratto detto confine comunale che abbandona poi nei pressi della quota 383 per proseguire, con direzione rettilinea verso ovest, fino al torrrente Traino a sud della quota 277. Da tale punto la linea di delimitazione segue i tratti meridionali dei confini comunali di Maranello, Fiorano e Sassuolo, toccando le località Guardiola, Montelungo, C. Tripoli, Marzola, e successivamente segue il confine orientale e meridionale del comune di Prignano sulla Secchia fino alla località Alevara. Dalla località Alevara raggiunge, con andamento rettilineo verso nord-ovest, la località «La Quercia» e quindi il corso del torrente Pescarola fino al fiume Secchia. Discende il corso del fiume Secchia seguendo il confine provinciale tra Modena e Reggio Emilia fino ad incontrare la strada ferrata delle Ferrovie dello Stato nei pressi di Marzaglia. Abbandonato il sopradetto confine provinciale, la linea di delimitazione segue prima la strada ferrata delle Ferrovie dello Stato e poi l'autostrada del Sole fino ad incrociare il torrente Cerca subito dopo aver superato la strada statale n. 12. Da questo punto piega per breve tratto verso nord, seguendo il corso del torrente Cerca, e successivamente verso est seguendo la strada comunale che porta a Vaciglio toccando C. Conigliani, C. Peschiera. Da Vaciglio segue la strada che passando per C. Righetti, C. Pini, C. Mariani giunge al torrente Tiepido nei pressi di C. Nava. Discende detto torrente fino a S. Damaso e piegando verso est la linea di delimitazione segue la strada che passando per C. Mari e C. Vaccari raggiunge il fiume Panaro nei pressi di Colonia. Discende il corso del Panaro fino alla località Usiglio e da qui seguendo il confine comunale tra Nonantola e Castelfranco Emilia, raggiunge la località C. del Galletto.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa la sola irrigazione di soccorso, per non più di due volte all'anno prima dell'invaiatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a d.o.c. «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» non deve essere superiore alle 18 tonnellate per ettaro in coltura specializzata o in coltura promiscua rapportata a specializzata.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di unve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le uve, prodotte nell'ambito aziendale, destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 9,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione ed elaborazione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, leali e costanti, comprese quelle che riguardano la tradizionale rifermentazione, indispensabili a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione ed elaborazione devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dall'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'ambito del territorio della provincia di Modena.

È in facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - consentire che le eventuali operazioni di vinificazione ed elaborazione siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle province di Reggio Emilia, Parma e Bologna, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate producano — da almeno dieci anni dall'entrata in vigore del decreti del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 — «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» utilizzando mosti e vini provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare.

La dolcificazione deve effettuarsi con mosti d'uva, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti pro-

venienti da uve di vigneti iscritti all'albo o all'elenco delle vigne atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» prodotti nella zona delimitata dal precedente art. 3 o con mosto concentrato rettificato.

L'arricchimento, quando consentito, può essere effettuato con l'impiego di mosto concentrato rettificato o, in alternativa, con mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti delle varietà Lambrusco prodotte in provincia di Modena, iscritti all'albo o all'elenco delle vigne.

Il mosto concentrato e/o il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» aggiunti nell'arricchimento e nella dolcificazione dovranno sostituire un'eguale quantità di vino a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro».

La presa di spuma, nell'arco dell'intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve atte alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» o con mosto concentrato rettificato, anche su prodotti arricchiti.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» rosso frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso rubino con orli violacei;

odore: spiccatamente vinoso e particolarmente profumato;

sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce, di corpo fresco, sapido e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,5, g/l;

estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;

«Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» rosato frizzante:

spuma: vicace, evanescente;

colore: rosato più o meno intenso;

odore: gradevole, fruttato, caratteristico;

sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce, fresco, sapido ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol.;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

È in facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forstali - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

In considerazione della consolidata tradizione è consentita la commercializzazione di vino, avente un residuo zuccherino minimo di 5 grammi per litro, necessario alla successiva fermetazione naturale in bottiglia, con la denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» purché detto prodotto sia conferzionato in contenitori non a tenuta di pressione di capacità da 10 a 60 litri.

Nella presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» è obbligatorio il riferimento al colore rosato e la locuzione di: secco o asciutto con contenuto in zuccheri da 0 a 15 g/litro; abboccato o semisecco con contenuto in zuccheri da 10 a 30 g/litro; amabile con contenuto in zuccheri da 25 a 55 g/litro; dolce con contenuto in zuccheri non inferiore a 50 g/litro.

Art. 7.

Il vino a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» tipologia frizzante deve essere confezionato in idonee bottiglie di vetro aventi la capacità litri 0.200, litri 0.375, litri 0.750, litri 1.500.

Sono consentiti i tipi di chiusura ammessi per i vini frizzanti, compresa la chiusura con tappo a fungo ancorato tradizionalmente utilizzato nella zona con eventuale capsula di altezza non superiore a 7 cm, esclusi il tappo a corona ed il tappo a vite.

L'utilizzo del tappo a vite e del tappo a corona ammesso solamente nel confenzionamento di contenitori aventi la capacità di litri 0.200 e litri 0.375, litri 1.500.

97A3947

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, la proposta di modifica del disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica ed al disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce» è riservata ai vini frizzanti rosso e rosato che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce» è riservata al vino frizzante ottenuto dalle uve di vitigni, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Modena, provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Lambrusco Salamino: minimo 90%,

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri Lambruschi, Ancellotta e Fortana (localmente detta «uva d'oro»), da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%.

Art. 3.

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Medolla, Mirandola, Novi, S. Felice sul Panaro, S. Possidonio, tutti in provincia di Modena, e parte del territorio amministrativo dei comuni di Campogalliano, Camposanto, Carpi, Finale Emilia, Modena e Soliera, tutti in provincia di Modena.

Tale zona è così delimitata:

partendo da Camposanto la linea di delimitazione segue prima verso est e poi verso nord il confine comunale fra Finale E. e Camposanto, fino ad incrociare, in località C, Luogo Bartolotta, lo scolo Vallicella, e dopo averlo seguito per breve tratto, lo abbandona in zona C. Arbarella per dirigersi a nord vero C. Marchetta ed il canale Diversivo, che raggiunge in località Vettora Benatti. Segue il canale Diversivo fino in zona la Galleria, da dove imbocca la strada che porta al ponte S. Pellegrino. Piega poi verso ovest toccando C. S. Maria, il Rosario, la Zerbina e, in località Case Matte, assume direzione nord fino alla stazione di Mirandola. Da tale punto percorre la strada che passando per Cividale, la periferia di Mirandola e la Marchesa, giunge al ponte della Rovere, da dove, piegando verso nord, dopo località Rosa Giovanna, prende a fiancheggiare il Bosco Monastico. Tocca i fondi di C. Bruschi e C. Bonomi, percorre la strada che, passato il Dugale di S. Caterina e la località Casella, giunge sul confine provinciale di Modena Mantova in prossimità di Chiavica Rotta. Da questo punto la linea di delimitazione segue verso occidente il confine provinciale Modena-Mantova e Modena-Reggio fino alla località la Fornace abbandona poi il confine provinciale e dopo aver seguito il cavo Lama, le località di C. Marchi, C. Bulgarelli, C. Federzoni, dopo aver toccato Ganaceto prosegue verso nord sulla statale romana fino alla stazione di Soliera: da qui proseguendo verso nord tocca le località Campori, C. Benvenuti, Limidi, segue, via Scuola fino a C. Boni, da qui piega verso est fino a C. Martinelli per riprendere poi direzione nord e in località Viazza, all'incrocio con il confine comunale fra Carpi e Soliera, segue tale limite amministrativo verso sud est, toccando le località Scaletto, C. Rossi, C. S. Agata, C. Barbieri, fino a raggiungere il fiume Secchia e proseguire lungo questo verso nord, fino al confine di Cavezzo fino in prossimità di C. Trentini, verso est prende poi a seguito il confine comunale fra Cavezzo e S. Prospero fino in località la «Bassa». Da questo punto la linea di delimitazione segue, in direzione est la strada che — prima lungo il confine comunale tra Medolla e S. Prospero attraverso le località C. Cantarelli e C. Tusini, e poi per le località Madonna del Bosco — la Marchesa e Balboni, raggiunge Camposanto.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa la sola irrigazione di soccorso, per non più di due volte all'anno prima dell'invaiatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce» non deve essere superiore alle 19 tonnellate per ettaro in coltura specializzata o in coltura promiscua rapportata a specializzata.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le uve, prodotte nell'ambito aziendale, destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce» un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 9,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione ed elaborazione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce» sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, leali e costanti, comprese quelle che riguardano la tradizionale rifermentazione, indispensabili a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione ed elaborazione devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dall'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'ambito del territorio della provincia di Modena.

È in facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, consentire che le eventuali operazioni di vinificazione ed elaborazione siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle province di Reggio Emilia, Parma e Bologna, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate producano — da almeno dieci anni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 — «Lambrusco Salamino di Santa Croce» utilizzando mosti e vini provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare.

La dolcificazione deve effettuarsi con mosti d'uva, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve di vigneti iscritti all'albo o all'elenco delle vigne atte alla produzione dei vini a d.o.c. «Lambrusco Salamino di Santa Croce» prodotti nella zona delimitata dal precedente art. 3 o con mosto concentrato rettificato.

L'arricchimento, quando consentito, può essere effettuato con l'impiego di mosto concentrato rettificato o, in alternativa, con mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti delle varietà Lambrusco prodotte in provincia di Modena, iscritti all'albo o all'elenco delle vigne.

Il mosto concentrato e/o il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce» aggiunti nell'arricchimento e nella dolcificazione dovranno sostituire un'eguale quantità di vino denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce».

La presa di spuma, nell'arco dell'intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve atte alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce» o con mosto concentrato rettificato, anche su prodotti arricchiti.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Lambrusco Salamino di Santa Croce» rosso frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso rubino di varia intensità;

odore: vinoso, intenso con caratteristico profuno fruttato;

sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce, di corpo fresco, sapido e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 6,0, g/l;

estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;

«Lambrusco Salamino di Santa Croce» rosato frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosato più o meno intenso;

odore: gradevole, fruttato, caratteristico;

sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce, fresco, sapido ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol.;

acidità totale minima: 6,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

È in facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forstali - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

In considerazione della consolidata tradizione è consentita la commercializzazione di vino, avente un residuo zuccherino minimo di 5 grammi per litro, necessario alla successiva fermetazione naturale

in bottiglia, con la denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce» purché detto prodotto sia confezionato in contenitori non a tenuta di pressione di capacità da 10 a 60 litri.

Nella presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce» è obbligatorio il riferimento al colore rosato e la locuzione di: secco o asciutto con contenuto in zuccheri da 0 a 15 g/litro; abboccato o semisecco con contenuto in zuccheri da 10 a 30 g/litro; amabile con contenuto in zuccheri da 25 a 55 g/litro; dolce con contenuto in zuccheri non inferiore a 50 g/litro.

Art. 7.

Il vino a denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce» deve essere confezionato in idonee bottiglie di vetro aventi la capacità litri 0.200, litri 0.375, litri 0.750, litri 1.500, fatta salva la deroga di cui all'art. 6.

Sono consentiti i tipi di chiusura ammessi per i vini frizzanti, compresa la chiusura con tappo a fungo ancorato tradizionalmente utilizzato nella zona con eventuale capsula di altezza non superiore a 7 cm, esclusi il tappo a corona ed il tappo a vite.

L'utilizzo del tappo a vite e del tappo a corona è ammesso solamente nel confenzionamento di contenitori aventi la capacità di litri 0.200 e litri 0.375, litri 1.500.

97A3948

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 , 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia sottoindicati, alla cui copertura le Facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore disciplinare: N15X «diritto processuale civile», disciplina «diritto processuale civile»;

Facoltà di farmacia:

settore disciplinare: E07X «farmacologia», disciplina «farmacologia e farmacognosia»;

Facoltà di agraria:

settore disciplinare: G08B «microbiologia agro-alimentare ed ambientale», disciplina «microbiologia ambientale».

Le discipline, di cui al presente avviso, sono indicate unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, in carta legale, direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate, per i soli docenti di altro Ateneo, di un certificato di servizio attestante: *a)* la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio; *b)* l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulti assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

97A4027

UNIVERSITÀ DI PARMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto-legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Parma sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori scientifico-disciplinare sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare: L06C «lingua e letteratura greca», disciplina «letteratura greca»;

settore scientifico-disciplinare: L18A «lingua e letteratura inglese», disciplina «lingua e letteratura inglese»;

settore scientifico-disciplinare: M06A «geografia», disciplina «geografia».

L'indicazione della disciplina non costituisce vincolo rispetto alla successiva utilizzazione del docente.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A4053

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto-legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Parma è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare: M11E «psicologia clinica, disciplina «psicologia clinica».

L'indicazione della disciplina non costituisce vincolo rispetto alla successiva utilizzazione del docente.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A4054

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 1997)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte concernente l'estratto del decreto AIC/UAC n. 72 del 14 gennaio 1997 riguardante l'immissione in commercio della specialità medicinale IOD RA0295 (Ropinirolo) riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 55, prima colonna, dove è scritto: «Indicazioni terapeutiche: trattamento del morbo di Parkinson.», leggasi: «Indicazioni terapeutiche: trattamento del morbo di Parkinson. *Trattamento del morbo di Parkinson nelle situazioni cliniche seguenti: in monoterapia come trattamento iniziale, allo scopo di posticipare l'inizio della terapia con 1-dopa; in associazione al trattamento con 1-dopa durante il corso della malattia, quando l'effetto della terapia con 1-dopa dovesse affievolirsi o divenire instabile, provocando in tal modo fluttuazioni nell'effetto terapeutico (fluttuazioni di tipo "deterioramento di fine dose" o "fenomeni on-off").*».

97A4056

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 6 marzo 1997)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte concernente l'estratto del decreto AIC/UAC n. 83 dell'11 febbraio 1997 riguardante l'immissione in commercio della specialità medicinale MYELOSTIM 13 siringa preriempita, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 40, seconda colonna, dove è scritto: «*Rone* Poulenc Rorer Pharma», leggasi: «*Rhone* Poulenc Rorer Pharma».

97A4057

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 10 marzo 1997)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte concernente l'estratto del decreto AIC/UAC n. 86 del 13 febbraio 1997 riguardante l'immissione in commercio della specialità medicinale IMIGRAN 25 supposte, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 31, seconda colonna, dove è scritto: «Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'attacco acuto di emicrania con o senza aura.» leggasi: Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'attacco acuto di emicrania con o senza aura. *È particolarmente idoneo per il trattamento di pazienti che, durante l'attacco, soffrano di nausea e vomito*».

97A4058

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 82 del 9 aprile 1997)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte concernente l'estratto del decreto AIC/UAC n. 97 del 14 marzo 1997 riguardante l'immissione in commercio della specialità medicinale RETROVIR 60 compresse da 300 mg, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 27, seconda colonna, dove è scritto: «Indicazioni terapeutiche: trattamento di pazienti con malattiva da virus dell'immunodeficienza umana (HIV) in fase avanzata, come quelli affetti da sindrome d'immunodeficienza acquisita (AIDS) o dal complesso correlato all'AIDS (ARC).», leggasi: «Indicazioni terapeutiche: trattamento di pazienti con malattia da virus dell'immunodeficienza umana (HIV) in fase avanzata, come quelli affetti da sindrome d'immunodeficienza acquisita (AIDS) o dal complesso correlato all'AIDS (ARC).

In pazienti adulti con infezioni da HIV le formulazioni per via orale di RETROVIR sono anche indicate:

— in pazienti sintomatici, con malattia in fase precoce e con numero di CD4 inferiore a 500/mm³,

o in pazienti asintomatici con indici prognostici indicanti la presenza di rischio di progressione verso stadi avanzati della malattia, includendo il mumero dei CD4 ripetutamente inferiore a 200/mm³ o con numero di CD4 compreso tra 550/mm³ e 200/mm³ con decremento rapido di tali valori.

Il RETROVIR è anche indicato nei bambini infettati da HIV con sintomi HIV-correlati od asintomatici con indici indicanti la presenza di una significativa immunosoppressione HIV-correlata.

Il RETROVIR deve essere preso in considerazione per l'uso in donne HIV-positive in gravidanza (oltre le 14 settimane di gestazione) ed i loro neonati, poiché ha mostrato di ridurre il tasso di trasmissione materno-fetale dell'HIV.».

97A4059

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 7 maggio 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte concernente l'estratto del decreto AIC/UAC n. 35 del 13 febbraio 1997 riguardante l'autorizzazione ad un ulteriore sito di produzione della specialità medicinale NAROPINA, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 57, prima colonna, dove è scritto: «Titolare A.I.C. Astra *Pharmaceutica BV Olanda*», leggasi: «Titolare A.I.C. Astra *Farmaceutici S.p.a. Milano*».

97A4060

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 7 maggio 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte concernente l'estratto del decreto AIC/UAC n. 48 del 29 aprile 1997 riguardante la modifica della temperatura di conservazione della specialità medicinale INITISS PLUS 14 compresse, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 57, seconda colonna, deve essere aggiunto: «*Estratto decreto di variazione AIC/UAC n. 48 del 29 aprile 1997*».

97A4061

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 6 marzo 1997)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte concernente l'estratto del decreto AIC/AUC n. 83 dell'11 febbraio 1997 riguardante l'immissione in commercio della specialità medicinale MYELOSTIM 13 siringa preriempita, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 40, seconda colonna, dove è scritto: «Chugai *Fharmaceutical* Co Ltd.», leggasi: «Chugai *Pharmaceutical* Co Ltd.».

97A4062

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 10 marzo 1997)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte concernente l'estratto del decreto AIC/AUC n. 86 del 13 febbraio 1997 riguardante l'immissione in commercio della specialità medicinale IMIGRAN 25 supposte, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 31, seconda colonna, dove è scritto:

«4 supposte da 25 mg;
AIC n. *0279775109*
6 supposte da 25 mg;
AIC n. *0279975222*»,

leggasi:

«4 supposte da 25 mg;
AIC n. *027975109*
6 supposte da 25 mg;
AIC n. *027975111*».

97A4063

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1997)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte concernente l'estratto del decreto AIC/AUC n. 70 del 9 gennaio 1997 riguardante l'immissione in commercio della specialità medicinale ESTRING, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 43, dove è scritto: «ESTRING 1 anello vaginale a base di estradiolo *7,75 mg*/24 ore», leggasi: «ESTRING 1 anello vaginale a base di estradiolo *7,57 µg*/24 ore».

97A4064

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 440.000
- semestrale ... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 360.000
- semestrale ... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 100.000
- semestrale ... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 92.500
- semestrale ... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 236.000
- semestrale ... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 92.000
- semestrale ... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 231.000
- semestrale ... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 950.000
- semestrale ... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ... L. 850.000
- semestrale ... L. 450.000

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189